



PARERE MOTIVATO
n. 41 del 24 marzo 2015
(odg 4 del 24 marzo 2015)

OGGETTO: Comune di Cartigliano (VI)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- il Comune di Cartigliano con DGC n.106 del 22.10.07 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;
 - in applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale;
 - il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti –



da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.7 dell'8.04.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04;

- come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.63 del 27.06.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "Il Gazzettino" del 27.06.14 e "Il Giornale di Vicenza" del 29.06.14;
- come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute entro i termini del primo deposito sono pervenute n.9 delle quali n.1 oltre i termini e n.3 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS, con parere n. 56 del 17.07.2007, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cartigliano.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- prot. n. 3649 del 27.06.14;
- prot. n. 3764 del 02.07.14
- prot. n. 7064 del 19.12.14;
- prot. n. 0737 del 02.02.15.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- nota del 25.07.14, acquisita al prot. reg. al n.319345 del 25.07.14 del Comune di Bassano del Grappa;
- prot. n. 12516 del 29.07.2014 del MiBACT - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

ESAMINATE le osservazioni al PAT, per le quali si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti, il parere tecnico, il parere del valutatore, nonché il parere della Commissione VAS.



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

n.	Proponente	Sintesi dei contenuti	Parere tecnico	Parere del valutatore	Parere Commissione VAS
1	03/06/2014 Prot. n. 3243 Mazzocchin Christian	ATO n. 2 L'osservante chiede di poter estendere la parte edificabile fino a tutta la superficie di sua proprietà lungo la strada comunale delle Tezze.	In ragione dei contenuti del Documento Preliminare, salvaguardia del suolo agricolo soprattutto laddove questo sia in posizione decentrata rispetto alle aree maggiormente edificate, premesso che il P.A.T. non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli e trattandosi di una ridefinizione dei perimetri individuati dal PAT, rilevato che tale modifica rientra in parte tra le possibilità previste dall'art. 6 delle Norme Tecniche, si rinvia ogni ulteriore determinazione per l'accoglimento parziale dell'osservazione al successivo Pt.	Non pertinente VAS	Si prende atto del parere del valutatore.
2	05/06/2014 Prot. n. 3289 Arch. Mara Scanavacca	L'osservante chiede siano corretti i refusi contenuti nelle Norme Tecniche, nelle Relazioni Tecniche e di Analisi e quelli contenuti negli elaborati grafici.	Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE In considerazione dei contenuti generici esposti si ritiene il contenuto dell'osservazione non contraddeducibile	Non pertinente VAS	Si prende atto del parere del valutatore.
3	17/07/2014 Prot. n. 4144 Polerti arch. Domenico	L'osservante chiede, in forma di suggerimento, la possibile applicabilità della procedura SCIA per interventi edilizi su edifici ricadenti in zona A che presentino l'urgente necessità di interventi di recupero, ristrutturazione, risanamento, riuso e ricomposizione volumetrica strutturale e funzionale.	Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE Trattandosi di osservazione di stretta pertinenza del Pt si rinvia il contenuto alla successiva fase di stesura dello strumento di pianificazione generale.	Non pertinente VAS	Si prende atto del parere del valutatore.
4	18/07/2014 Prot. n. 4160 Ditta Officine di Cartigliano S.p.a.	ATO n. 3 L'osservante chiede l'opportunità di indicare come direttrici di sviluppo le aree poste a nord ed est dell'attuale insediamento produttivo posto lungo via Pasubio.	Pertanto si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi NON ACCOGLIBILE Rilevato che la proposta configura l'apertura di nuove direttrici di sviluppo insediativo, richiamati gli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo agricolo e di salvaguardia del paesaggio agrario definiti dal PAT ed espressamente contenuti e valutati nel Rapporto Ambientale, considerato che il PTCP non annovera l'ambito in oggetto tra quelli "ampliabili" in funzione produttiva, che il PTCP, art. 59 Norme, individua nell'area in oggetto come "parco civiltà delle rogge" ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare, si esprime parere contrario all'accoglimento.	Si condivide il parere	Si condivide il parere tecnico.
5	22/08/2014 ATO n. 3-4		Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE 1) Vista la localizzazione dell'area in prossimità di un contesto	Si condivide il parere.	Considerato che:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>Prot. n. 4695 Ditta Scalco Antonio Srl</p>	<p>L'osservante chiede: - La modifica della destinazione della parte ad uso agricolo in zona per attività produttive, - L'ampliamento verso sud del proprio fabbricato produttivo consentendo il raddoppio della superficie coperta, con equivalente riduzione del vincolo cimiteriale, - l'utilizzo dell'intera area di proprietà, compresa quella in vincolo cimiteriale, per: • lo stoccaggio dei materiali, con la possibilità di realizzare protezioni a carattere provvisorio contro gli agenti atmosferici, • l'uso didattico finalizzato all'organizzazione di corsi di formazione a servizio degli addetti al settore.</p>	<p>urbanizzato, considerato che l'ampliamento non modifica la percezione d'insieme del contesto di riferimento, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione mediante l'ampliamento dell'ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale sul terreno posto ad est di via dei cipressi ed a nord del bordo dell'ATO. 2) Visto il parziale accoglimento del primo punto dell'osservazione si propone di accogliere parzialmente il secondo punto mediante la riduzione del vincolo cimiteriale sull'area coinvolta dall'ampliamento del consolidato urbano e rinviando al PI la determinazione sul merito dell'ampliabilità dell'edificio produttivo. 3) Trattandosi di richieste che non attengono ai contenuti del PAT, ma rientrano tra le competenze del PI nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002, con l'acquisizione dei pareri previsti, si rinvia ogni determinazione al successivo PI e si esprime parere contrario all'accoglimento del terzo punto dell'osservazione. Pertanto si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica proposta (modesta variazione dell'ambito di urbanizzazione consolidata) non altera gli obiettivi e le azioni contenute nel PAT adottato e non incide sugli aspetti ambientali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è rinviata al PI la determinazione sull'ampliabilità dell'edificio produttivo; ▪ non è stata effettuata una compiuta valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione degli interventi previsti, si ritiene che, in caso di accoglimento, l'ambito vada sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
<p>6 22/08/2014 Prot. n. 4696 Giuseppe Baggio</p>	<p>ATO n. 1 L'osservante chiede: - sia ampliato il perimetro delle "Aree di urbanizzazione consolidata - destinazione prevalente produttiva" al fine di ricomprendere i mappali 143 e 558, - sia individuata e riconosciuta, anche puntualmente, l'attività che si esercita nei suddetti mappali.</p>	<p>Considerato che l'area oggetto della presente osservazione ricade all'interno dell'Area Nucleo SIC & ZPS IT3260018, che l'urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva risulta contenuta entro un limite fisico, argine maestro del fiume Brenta, che ne determina il contenimento nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Rapporto Ambientale, configurandosi inoltre come elemento areale compiuto, che il PTCP non annovera l'area produttiva tra quelle "ampliabili"; tutto ciò premesso si ritiene il primo punto dell'osservazione non accoglibile. Richiamata la concessione rilasciata dalla Regione Veneto per il tramite del Genio Civile di Vicenza all'uso della superficie in funzione di deposito materiali inerti. Considerato che il PAT, ai sensi dell'art. 29 delle NT, riconosce l'attività della ditta osservante tra quelle esercitabili all'interno dell'alveo del fiume Brenta demandano al PI la sua gestione in termini normativi, in subordine alla verifica delle concessioni d'uso di Legge e delle autorizzazioni degli Enti preposti, si rinvia il contenuto del successivo punto dell'osservazione alle determinazioni del successivo P.l. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE</p>	<p>Si condivide il parere</p>	<p>Si concorda con il parere tecnico.</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

<p>7</p> <p>25/08/2014 Prot. n. 4734 Bresolin Tarcisio e Signori Franca</p>	<p>ATO n. 2 Gli osservanti chiedono che sia individuato un lotto, limitatamente alla parte prospiciente via Vivaldi, in cui sia possibile l'edificazione di un fabbricato a destinazione d'uso mista residenziale e artigianale.</p>	<p>Vista la localizzazione dell'area a ridosso dell'invariante di natura ambientale denominata "Grave e Zone umide del Brenta", e rilevato che la proposta configura la realizzazione di un lotto all'interno di un contesto agricolo di rilevanza paesaggistica ed ambientale, richiamati gli obiettivi generali di difesa del suolo e di salvaguardia del paesaggio agrario definiti dal PAT ed espressamente contenuti e valutati nella Relazione Ambientale del Documento Preliminare e nel Rapporto Ambientale, si esprime parere contrario all'accoglimento dell'osservazione.</p>	<p>Non pertinente VAS</p>	<p>Si prende atto del parere tecnico.</p>
<p>8</p> <p>26/08/2014 Prot. n. 4765 Ziliotto Nicholas e Zanetti Loris</p>	<p>Gli osservanti chiedono: - di inserire la superficie del Fiume Brenta all'interno del calcolo riportato nella prima stesura del PAT e di motivare la scelta precedentemente adottata (di non inserire l'areale del fiume nella STC).</p>	<p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE Considerato che ai sensi dell'Allegato A alla Dgr n. 3650 del 25 novembre 2008, "il calcolo è un automatismo che prescinde dalla discrezionalità del Piano ed è disciplinato dal presente atto di indirizzo"; rilevato che è prassi consolidata degli Enti preposti alla valutazione e validazione del Piano scomputare dal valore della STC (Superficie Territoriale Comunale) l'area di scorrimento medio dei fiumi, in quanto costante invariabile ed indipendente da qualsiasi dinamica di trasformazione, così come motivato nella Relazione di Progetto pag. 38 e nelle Norme Tecniche art. 25, si ritiene il primo punto dell'osservazione non accoglibile.</p>	<p>Non pertinente VAS</p>	<p>Si condivide il parere tecnico</p>
	<p>- che venga rivisto il dimensionamento degli abitanti teorici e: • che venga aggiornato il numero di case sfitte presenti nel territorio comunale di Cartigliano. • di tenere presente la situazione economica del territorio – presente e futura. • della crisi senza precedenti, basso trend di crescita demografica. • delle aree di espansioni previste dal PRG vigente mai partite.</p>	<p>Considerato: - che dall'indagine demografica e socio-economica riportata nella Relazione Tecnica del PAT, i nuovi residenti previsti nel decennio ai fini del calcolo del dimensionamento del PAT sono pari a 210, - che il consumo di volume pro-capite a fini residenziali è quantificato nel Comune di Cartigliano in 218 mc/ab, - che il volume pro-capite a fini residenziali è tendenzialmente in crescita in ragione del numero medio dei componenti del nucleo familiare e del miglioramento delle condizioni di vita, - che i 600 abitanti riportati nel dimensionamento sono "abitanti teorici" calcolati ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, della L.R. 11/2004, - che il fabbisogno volumetrico in funzione residenziale non deriva unicamente dall'incremento demografico o dal saldo migratorio ma risente di dinamiche quali la modifica funzionale degli edifici residenziali, il loro miglioramento qualitativo, la decurtazione del numero di unità immobiliari accessibili dovuta al mancato</p>		



AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

		<ul style="list-style-type: none">dell'elevata quantità di aree dismesse e in alcuni casi lasciate al degrado.	<p>Incontro tra domanda ed offerta (dinamica questa più avvertibile in momento di congiuntura economica negativa), l'aumento del fabbisogno volumetrico pro capite determinato dalla riduzione del numero medio dei componenti del nucleo familiare; tutto ciò premesso si ritiene il secondo punto dell'osservazione non accoglibile.</p>		
9	17/11/2014 Prot. n. 6389 Pellanda Luca, Pellanda Michela, Pellanda Fabiola e Stefano	ATO n. 3 Gli osservanti chiedono che il lotto di proprietà venga inserito in zona residenziale per la realizzazione delle unità abitative per le loro esigenze.	<p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE</p> <p>Vista la localizzazione dell'area in prossimità di un contesto urbanizzato, considerato che l'ampliamento non modifica la percezione d'insieme del contesto di riferimento, si propone di accogliere l'osservazione mediante l'ampliamento dell'ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale fino a ricomprendere la porzione del terreno di proprietà degli osservanti con profondità pari all'ambito consolidato oggetto di ampliamento.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE</p>	Non pertinente VAS	Si ritiene opportuno che prima dell'eventuale accoglimento dell'osservazione sia considerata la sostenibilità degli interventi previsti in termini di consumo di suolo, fatta salva la definizione del dettaglio di scala in coerenza a quanto previsto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii.



VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 35/2015 del 09.02.2015 con la quale il Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni, esaminata la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza (trasmessa dal Comune di Cartigliano, con nota prot. n. 3764 del 02/07/2014 acquisita al prot. reg. n. 288064 del 04.07.2014 e successiva integrazione atti trasmessa dal medesimo Comune con nota prot. n. 7064 del 19.12.2014 acquisita al prot. reg. n. 554202 del 29/12/2014) ha segnalato:

- la presenza di incongruenze relativamente alla corretta definizione del sito della rete Natura 2000, definito come SIC/ZPS IT 3260018 "Grave e Zone umide della Brenta" e non come SIC o ZPS come indicato in diverse parti dell'integrazione atti esaminata;
- che, relativamente alla TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA dell'integrazione atti esaminata, alcune delle conclusioni e valutazioni tracciate in riferimento alla *significatività negativa delle incidenze dirette ed indirette* appaiono non completamente condivisibili, in quanto le valutazioni relativamente alla negatività e significatività degli effetti non sono state correttamente identificate;
- che la D.G.R. 3173/2006 è stata abrogata e sostituita dalla D.G.R. 2299/2014 e quindi i relativi riferimenti normativi di cui all'ART. 13 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, dovranno essere aggiornati;
- che non è stato verificato il rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007, relativamente alle N.T.A. del P.A.T. DEL COMUNE DI CARTIGLIANO (VI);

Ritenuto che non siano interessati habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. nei casi in cui, verificata l'assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti all'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. del Comune di Cartigliano (VI) e soprattutto nell'attuazione dell'ART. 29 - AMBITI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AL TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO nello specifico;

Considerato che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale", il Servizio Pianificazione Ambientale, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ha ritenuto di prescrivere quanto di seguito riportato.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 4 del 24 marzo 2015 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 24 marzo 2015, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Settore Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali, integrata in sede istruttoria con l'aggiornamento dei dati relativi alla copertura delle reti acquedottistica e fognaria e alla percentuale di popolazione esposta alla diverse soglie di campi elettromagnetici.
- Attese le criticità relative al gas radon e considerato che almeno il 6,8% delle abitazioni è atteso avere concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 200 Bq/m³, si ritiene che le Norme di Attuazione del Piano debbano essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali.



- La descrizione del paesaggio e del patrimonio architettonico e culturale risulta sommaria e poco approfondita.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:
 - tutela delle risorse naturali, ambientali e del paesaggio, con particolare attenzione al contesto del fiume Brenta, favorendo la valorizzazione dell'intero sistema, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e la divulgazione informativa;
 - organizzazione delle specifiche funzioni attribuibili al contesto fluviale e la loro contestualizzazione con analoghe funzioni previste nei comuni limitrofi, nel rispetto dei caratteri fisici, ambientali, paesaggistico culturali;
 - valorizzazione del verde privato e pubblico, riconosciuti come elementi fondamentali del migliore sistema integrato funzionale alla migliore vivibilità urbana;
 - difesa del suolo in funzione della prevenzione dei rischi ordinari e delle calamità naturali, attuata mediante l'accertamento della consistenza, della localizzazione e della vulnerabilità delle risorse naturali, e l'individuazione della disciplina per la loro salvaguardia;
 - salvaguardia delle attività agricole sostenibili, conservazione e ricostituzione del paesaggio agrario, del patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
 - salvaguardia e ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idrogeologici ed ecologici;
 - promozione di attività integrative del reddito agricolo, agevolando l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo;
 - salvaguardia e riqualificazione del centro storico e dei borghi rurali storici, con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali di servizio, favorendo altresì il mantenimento delle funzioni tradizionali;
 - miglioramento della qualità dello spazio urbano mediante la realizzazione di aree verdi e l'attenzione alla mobilità lenta in funzione dell'accessibilità alle strutture di interesse pubblico;
 - salvaguardia dei sistemi insediativi funzionalmente e fisicamente consolidati e trasformazione degli ambiti in contrasto con il contesto edificato o agricolo di appartenenza;
 - contenimento dell'espansione delle aree a funzione produttiva e potenziamento delle connessioni tra centro abitato e sistema ecologico del fiume Brenta anche attraverso l'area industriale;
 - incentivazione dell'edilizia sostenibile mediante il ricorso a fonti di energia alternative e soluzioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici;
 - definizione di opere necessarie alla sostenibilità ambientale, paesaggistica e funzionale rispetto al sistema insediativo e al sistema produttivo, con l'individuazione di fasce di mitigazione.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata. La valutazione è stata condotta in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC e PTCP di Vicenza, e rispetto a piani e progetti settoriali, quali:
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Brenta-Bacchiglione;
 - Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
 - Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - Piano d'Ambito dell'ATO Brenta.



Tuttavia va detto che si ritiene opportuno verificare prima dell'approvazione la coerenza del Piano con la normativa più recente vigente e/o adottata e in particolare con:

- aggiornamento Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012;
 - Piano di Tutela delle Acque aggiornato con le integrazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012.
- Il Rapporto Ambientale considera la coerenza con la pianificazione dei comuni contermini. In particolare emerge la presenza di importanti aree produttive appartenenti al comune di Bassano del Grappa, che si sviluppano a nord del territorio comunale di Cartigliano e lo sviluppo insediativo del centro abitato di Tezze a ridosso del confine sud-est di Cartigliano.
- Con nota prot. n. 7064 del 19.12.2014 il Comune di Cartigliano ha trasmesso copia della nota con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 9 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine, di queste n. 3 sono state considerate *"attinenti al Rapporto Ambientale relativo alla VAS"*.
Relativamente all'osservazione n. 5 (prot. n. 4695 del 22/08/2014 - Ditta Scalco Antonio Srl), considerato che:
- è rinviata al PI la determinazione sul merito dell'ampliabilità dell'edificio produttivo;
 - non è stata effettuata una compiuta valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione degli interventi previsti,
- si ritiene che, in caso di accoglimento, l'ambito vada sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
Relativamente all'osservazione n. 9 (prot. n. 6389 del 17/11/2014 - Pellanda Luca, Pellanda Michela, Pellanda Fabiola e Stefano), si ritiene opportuno che prima dell'eventuale accoglimento dell'osservazione sia considerata la sostenibilità degli interventi previsti in termini di consumo di suolo, fatta salva la definizione del dettaglio di scala in coerenza a quanto previsto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii.
- Il Rapporto Ambientale contiene delle schede valutative che riportano una descrizione alquanto sommaria degli ambiti di potenziale trasformazione e alcune considerazioni in merito alla suscettibilità alla trasformazione. Le schede riportano inoltre le seguenti misure di mitigazioni previste:
- per quanto concerne l'inquinamento acustico dovranno essere rispettati i limiti di emissioni sonore conformemente alla normativa vigente e in relazione alla classificazione di zonizzazione acustica. La progettazione degli interventi edilizi e stradali dovranno rispettare le disposizioni in materia di prevenzione delle zone inquinate dalle emissioni sonore e di comfort acustico per le nuove edificazioni;
 - in fase cantieristica dovranno essere messe in atto tutte le misure finalizzate ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche e tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli eventuali sversamenti accidentali. Dovrà essere controllato lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente.
- Sul punto va detto che le schede riportano, per i diversi ambiti, le medesime conclusioni valutative e misure di mitigazione e non emerge una descrizione che tenga conto delle specifiche caratteristiche e criticità di ciascun ambito.
- Il Rapporto Ambientale, come integrato in sede istruttoria, contiene una valutazione qualitativa dei potenziali effetti sulle diverse componenti ambientali e una valutazione di sintesi che porta a concludere l'inesistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente. Si evidenzia, tuttavia, che non emerge dal Rapporto Ambientale una valutazione esplicita dei potenziali effetti sull'ambiente (anche sinergici e cumulativi e con riferimento alle singole azioni di piano e agli indicatori individuati) come peraltro richiesto con nota prot. n. 297947 del 11.07.2014.



- Relativamente al dimensionamento produttivo il PAT prevede una superficie territoriale aggiuntiva di 2.000 mq per ciascun ATO, per un totale di 8.000 mq. Tuttavia non viene individuato alcun nuovo ambito di potenziale trasformazione rispetto al PRG vigente.

Atteso inoltre che l'art 27 "Ambiti di urbanizzazione consolidata" individua le seguenti direttive:

"Ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme, il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti consolidati con variazioni successive che complessivamente non superino il 10% della superficie territoriale originaria; deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata.

Ogni singola variazione degli ambiti a prevalente destinazione residenziale o produttiva potrà essere eseguita nel rispetto del seguente limite:

- *modifica in aumento o diminuzione dell'ambito di intervento edilizio nel limite massimo di 1.000 mq.*

Tale variazione non potrà comportare l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS e nelle tavole 1, 2 e 3 del PAT."

Ciò posto e considerato che è rinviata alla fase attuativa la valutazione della possibile "alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS e nelle tavole 1, 2 e 3 del PAT", si evidenzia che è da intendersi valutato quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della trasformabilità". I nuovi ambiti di trasformazione conseguenti a modifiche, fatta salva la definizione del dettaglio di scala in coerenza a quanto previsto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii (che dovranno essere richiamati nell'art. 27) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 in quanto non individuati sulla Carta della Trasformabilità;

- Con parere prot. n. 12516 del 29.07.2014 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del MiBACT ha evidenziato alcune carenze di analisi come peraltro sopra evidenziato. In particolare la Direzione regionale ha evidenziato quanto segue:

"[...] a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale: beni culturali e paesaggio (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico del patrimonio architettonico che insiste sul territorio interessato dal piano) e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, analisi dei possibili beni culturali architettonici e paesaggistici);

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico e paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

e) si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano, in particolare quelli relativi al decremento di superficie attualmente destinata ad uso agricolo;



- f) *si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano (sia dei due indici proposti, ovvero quello relativo alla "salvaguardia e valorizzazione degli ambiti paesaggistici" e "recupero del centro storico"; sia relativamente ai relativi obiettivi e periodicità di monitoraggio);*
- g) *si ritiene adeguata o per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i."*
- Tutto ciò considerato e tenuto conto che non emerge una valutazione esaustiva degli effetti sulle diverse componenti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, si ritiene che il Piano degli Interventi debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
 - Relativamente al monitoraggio, si ritiene opportuno che nella fase attuativa sia verificata con il MiBACT, con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e che sia concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.
 - Per quanto riguarda gli ambiti a "edificazione diffusa" si evince dal Rapporto Ambientale che tali ambiti sono destinati in prevalenza ad azioni di miglioramento dei servizi, delle opere di urbanizzazione, della sicurezza della viabilità e il riordino morfologico e percettivo dell'edificato. Inoltre *"gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare con la previsione di puntuali interventi di nuova edificazione nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO. Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree già interessate da funzioni dismesse"*.
Si ritiene, tuttavia, che gli ambiti a edificazione diffusa debbano essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e i potenziali effetti negativi sul paesaggio.
 - Atteso che gli ambiti per la localizzazione delle grandi strutture e di altre strutture ad esse assimilate saranno definiti in sede di PI, gli stessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".
 - Considerata l'entità delle strategie del piano e le caratteristiche del territorio, nonché alle luce dei chiarimenti acquisiti e delle sopra riportate considerazioni e valutazioni, si ritiene che, con le precisazioni sopra riportate e con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cartigliano (VI), con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, e a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. Prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. alla fine dell'art. 55 *"Indirizzi e criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate"* dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"gli ambiti per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06"*.
 - 1.1.2. considerata la percentuale di abitazioni attese superare il livello di riferimento di 200 Bq/m³ per la concentrazione del gas radon, l'art. 58 dovrà essere integrato, in ordine al principio della precauzione, con opportuni riferimenti alla DGR 79/2002 e alle *tecniche rimediali e preventive* individuate nell'allegato 4 della medesima Delibera.
- 1.2. Dovrà essere verificata la coerenza del Piano con:
 - aggiornamento Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012;
 - Piano di Tutela delle Acque aggiornato con le integrazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012.
- 1.3. In caso di accoglimento dell'osservazione n. 9 (prot. n. 6389 del 17/11/2014 - Pellanda Luca, Pellanda Michela, Pellanda Fabiola e Stefano), dovrà essere considerata la sostenibilità degli interventi previsti in termini di consumo di suolo, fatta salva la definizione del dettaglio di scala in coerenza a quanto previsto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii.
- 1.4. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale come integrato in sede istruttoria.
- 1.5. Relativamente all'ART. 13 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE:
 - venga riformulata come segue la parte relativa a RIF. LEGISLATIVO:
"RIF. LEGISLATIVO: Direttiva 92/43/Cee, Direttiva 2009/147/Ce e D.G.R. 1180 del 18/04/2006, DGR 4441 del 30 dicembre 2005 in seguito modificata con DGR 4240 del 30 dicembre 2008";
 - venga aggiornato il corretto riferimento alla D.G.R. 2299 del 09/12/2014, in sostituzione della abrogata e sostituita D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006;
 - nella parte relativa a DIRETTIVE, vengano stralciati i commi b) e c);
 - venga riformulata come segue la parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI
"PRESCRIZIONI E VINCOLI:
Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la



valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

Fino all'approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela";

- 1.6. Relativamente all'ART 29 - AMBITI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AL TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO, nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI, venga aggiunto quanto segue:

"Nell'attuazione di quanto al presente articolo, non dovranno essere coinvolti habitat, nello specifico gli habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco -Brometalia*) e 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii";

- 1.7. relativamente all'ART. 42 - VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA LOCALE, la parte relativa a CONTENUTO, venga riformulata come:

"CONTENUTO

Area nucleo (Core area): aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con Siti di Natura 2000:

- IT 3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA".

Corridoio ecologico secondario: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Sono rappresentati prevalentemente da sistemi agrovegetazionali o corsi d'acqua aventi sviluppo lineare.

- Corridoio lungo il confine orientale del Comune (individuato dal P.T.C.P.).

All'interno dei corridoi ecologici, così come rappresentati nel P.T.C.P.:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,

- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

Isola ad elevata naturalità: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

- Area tra il fiume Brenta e la roggia Bernarda, situata nella parte meridionale della zona industriale artigianale (individuato dal P.T.C.P.).

Viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale da valorizzare e riconoscere in sede di formazione del P.I.;"

- 1.8. relativamente all'ART. 42 - VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA LOCALE, nella parte relativa a DIRETTIVE:

- il comma (...) "Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno



privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...)" (...), venga riformulato come segue:

"Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive."

- Venga stralciato il seguente comma: (...) "*La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni, ecc.*" (...).

1.9. relativamente all'ART. 42 - VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA LOCALE, nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI, vengano aggiunti i commi seguenti:

"Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti.

Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di interferire con la RETE ECOLOGICA LOCALE, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.";



- 1.10. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 7064 del 19.12.2014 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
2. **dopo l'approvazione del Piano:**
 - 2.1. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 2.2. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 2.3. Il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 7064 del 19.12.2014, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
3. **in sede di attuazione del Piano:**
 - 3.1. Dovrà essere verificata con ARPAV, il MiBACT e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano;
 - 3.2. Gli ambiti a edificazione diffusa dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio.
 - 3.3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
 - 3.4. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
 - 3.5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
 - 3.6. Tenuto conto di quanto previsto dalle Norme Tecniche nell'art. 27 "*Ambiti di urbanizzazione consolidata*", i nuovi ambiti di trasformazione conseguenti a modifiche diverse da quelle conseguenti alla definizione del dettaglio di scala coerentemente a quanto disposto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii (che dovranno essere richiamati nell'articolo), con particolare riferimento all'art. 43 della LR 11/04 "*Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale*" che prevede che i limiti fisici alla nuova edificazione siano individuati "*con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio*". dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06
 - 3.7. In caso di accoglimento dell'osservazione n. 5 (prot. n. 4695 del 22/08/2014 - Ditta Scalco Antonio Srl) l'ambito dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
 - 3.8. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARTIGLIANO (VI), non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii.
 - 3.9. Piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARTIGLIANO (VI), dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata



all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi.

- 3.10. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT 3260018 "GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 184/2007.
- 3.11. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. in grado di originare "barriera infrastrutturale" e in particolare degli ARTT. 35- INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO IN PROGRAMMAZIONE e 36- MOBILITÀ LENTA, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 3.12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 3.13. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 60 delle Norme Tecniche, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 16 pagine